

ORDINE CIRCONDARIALE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI

REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi resi dal Consiglio dell'Ordine Circondariale degli Avvocati di Brindisi (di seguito anche il "COA BR"), avente sede in via Lanzellotti n. 3, 72100 Brindisi presso il Palazzo di Giustizia.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di accesso agli impieghi alle dipendenze del COA BR.

Art. 2 – Articolazione

1. Il COA BR esercita congiuntamente il proprio indirizzo politico sulla struttura amministrativa, salvo delega attribuita a singolo/i consigliere/i per specifico/chi Ufficio e/o Settore, fatti salvi futuri regolamenti.
2. Il COA BR ha una struttura amministrativa, di natura non dirigenziale, che fornisce i seguenti servizi ed esercita le seguenti funzioni:
 - (a) TENUTA ALBI, ELENCHI E REGISTRI;
 - (b) FORMAZIONE CONTINUA;
 - (c) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO;
 - (d) AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO;
 - (e) NEGOZIAZIONE ASSISTITA;
 - (f) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI;
 - (g) DIFESA D'UFFICIO;
 - (h) CONCILIAZIONI;
 - (i) PARERI DI CONGRUITÀ;
 - (j) RECUPERO CREDITI;
 - (k) CONTABILITÀ ED ECONOMATO DEL COA BR;
 - (l) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA-CONTABILE ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE, ALLA FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA E AL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA';

- (m) AFFARI GENERALI;
- (n) SPORTELLLO SULLA TELEMATIZZAZIONE DEI PROCESSI;
- (o) BIBLIOTECA.

3. L'unità operativa amministrativa di base è l'Ufficio e l'aggregazione di più uffici è il Settore.

4. La definizione dei settori del COA Brindisi è attuata in ragione di un provvedimento approvato dal COA di Brindisi. Nello stesso provvedimento verrà individuato il soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 ed il funzionario individuato quale Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

5. L'articolazione del COA BR è comunque improntata a criteri di massima flessibilità, tesi a garantire il tempestivo e idoneo adeguamento al mutare delle necessità, delle funzioni, dei programmi e degli obiettivi.

6. Il COA BR prevede di istituire uno sportello del cittadino che operi in adempimento alle disposizioni di legge (L. 247/12) e al Regolamento del CNF 19/4/2013 n. 2, per consentire la conoscenza delle prestazioni professionali degli avvocati e l'accesso alla giustizia, indicando specificatamente le modalità di utilizzo degli strumenti legali.

7. Restano confermate le previsioni che disciplinano la Fondazione dell'Avvocatura della Provincia di Brindisi, dell'Organismo di Mediazione Forense e del Comitato Pari Opportunità.

Art. 3 – Dotazione organica

1. Ai dipendenti del COA BR si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro — CCNL— del personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016 - 2018 sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e s.m.i.

2. La dotazione organica del COA BR è stata stabilita in occasione delle sedute del 30 aprile 2020 e 16 giugno 2020 ed è di seguito sinteticamente riportato: n. 4 dipendenti, di cui n. 3 di area professionale B1 e n. 1 di area professionale C1. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A) del CCNL 1 ottobre 2007 relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e s.m.i..

3. Esigenze programmate e contingenti, adeguatamente motivate, possono far rideterminare la dotazione organica del COA BR nei termini di legge.

Art. 4 – Programma triennale dei fabbisogni di personale

1. Il programma triennale dei fabbisogni di personale (di seguito il “PTFP”) è finalizzato al pieno assolvimento della *mission* del COA BR.
2. Il PTFP del COA BR è articolato in piani annuali di attuazione che definiscono il dettaglio di quanto programmato per l’anno di riferimento.
3. Il PTFP del COA BR costituisce un allegato al bilancio previsionale ed individua le modalità, tra quelle di legge, ritenute più idonee ad assumere il personale del COA BR.
4. Il PTFP è pubblicato sul sito internet del COA BR.

Art. 5 – Mobilità

1. Ferma restando la procedura di cui all'art. 34 e 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. (di seguito anche semplicemente il “TUPI”), fino al 31 dicembre 2021 il PTFP del COA BR, laddove preveda assunzioni tramite procedure concorsuali, specificherà se le stesse saranno o meno precedute dalla procedura per la mobilità prevista dall’articolo 30 del TUPI.
2. Nel caso in cui il PTFP del COA BR prevedesse di avvalersi della procedura di cui all'art. 30 del TUPI, il COA BR predisporrà apposito bando che tra i requisiti preveda la possibilità di concorrere a tutti coloro i quali siano titolari di un contratto a tempo indeterminato del comparto “*Funzioni Centrali*” o “*Funzioni Locali*” o “*Istruzione e Ricerca*” o “*Sanità*” a condizione che non maturino i requisiti per il pensionamento nel **settennio** successivo alla data del bando. Ai fini dell'equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione si rinvia alla tabella approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015.
3. Il bando può prevedere che il nullaosta al trasferimento venga acquisito all'esito della selezione e non in fase di domanda.
4. Il bando di cui al presente articolo è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, sezione concorsi, ed integralmente sul sito internet del COA BR.
5. Il bando può prevedere che il concorrente debba essere dichiarato idoneo all'esito di un colloquio tecnico motivazionale con una commissione giudicatrice di cui al articolo n. 10.

6. E' consentito procedere all'avvio della procedura in questione solo in assenza di valide graduatorie relative a concorsi espletati dal COA BR per medesimi profili professionali.

Art. 6 – Assegnazione Temporanea

1. Per motivate esigenze organizzative e previa indicazione nel PTFP, il COA BR,, può avvalersi delle procedure di cui all'art. 23 bis, comma 7, ed all'art. 30, comma 2-sexies, del TUPI per massimo tre anni. Il personale in questione deve avere gli stessi requisiti di cui al comma 2 art. 5 del presente regolamento.

Art. 7 – Avvalimento Graduatorie

1. Previa indicazione nel PTFP, il COA BR può avvalersi di graduatorie, ancora in vigore, di concorsi già espletati da soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del TUPI per assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato del comparto “*Funzioni Centrali*” o “*Funzioni Locali*”. Ai fini dell'equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai bandi di concorso si rinvia alla tabella approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015.

2. In questa ipotesi, il COA BR dovrà interpellare tutte le Amministrazioni, che applicano i CCNL richiamati al punto precedente, comprese nell'ambito territoriale provinciale brindisino e successivamente negli ambiti territoriali delle province limitrofe e successivamente di tutta la Regione Puglia.

3. La scelta dovrà preferibilmente ricadere sulla graduatoria approvata per ultima in ordine cronologico.

4. Preventivamente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il COA BR procede a stipulare una convenzione con l'amministrazione titolare della graduatoria.

5. E' consentito attivare la procedura in questione solo in assenza di valide graduatorie relative a concorsi espletati dal COA BR per i medesimi profili professionali da ricoprire.

Art. 8 – Reclutamento

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario il COA BR assume esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le seguenti procedure di reclutamento.

2. E' consentito il ricorso a forme di lavoro flessibile solo previa indicazione nel PTFP e nei tassativi limiti di legge previsti dal TUPI e facendo prioritariamente ricorso alle graduatorie, in corso di validità, relative a concorsi espletati dal COA BR per i medesimi profili professionali da ricoprire.

3. L'assunzione alle dipendenze dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi avviene per concorso pubblico aperto a tutti, per esami o per selezione, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della capacità logica e psicoattitudinale nonché della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi ove possibile anche di sistemi automatizzati.

4. I requisiti di accesso sono quelli individuati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - *CCNL* di riferimento e dai precedenti per quanto espressamente richiamati. Sono fatte comunque salve diverse determinazioni previamente e motivatamente stabilite dal COA BR per l'accesso a determinati posti, in relazione alla peculiarità dei medesimi.

5. Il bando di cui al presente articolo è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, sezione concorsi, ed integralmente sul sito internet del COA BR. Il bando prevede che la domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo avvenga esclusivamente in via telematica.

Art. 9 – Fasi della procedura

1. Con riferimento alle procedure selettive di cui all'articolo precedente, il COA BR può demandare all'esterno, a professionisti e/o società private, la gestione di una o più delle seguenti fasi :

- 1) Predisposizione del bando di concorso;
- 2) Raccolta delle candidature e verifica della tempestività;
- 3) Verifica della completezza formale delle domande pervenute;
- 4) Preselezione informatica dei candidati, laddove le domande siano superiori alle n. 30 unità ed indipendentemente dei posti messi a concorso. In questo caso, le domande della preselezione dovranno essere, per una quota non inferiore al 50%, di tipo logico e psicoattitudinale;
- 5) Il supporto digitale per lo svolgimento delle prove scritte e/o orali, come previsto, fino al 31 dicembre 2020, dall'art. 248, comma 1, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, come convertito e modificato dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Art. 10 – Commissioni esaminatrici

1. Una volta decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di cui all'articolo precedente ed in presenza di almeno una domanda di partecipazione, il COA BR nomina il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici, tra coloro i quali sono inseriti nell' Albo nazionale istituito presso il

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 15, della legge n. 56 del 19/06/2019.

2. Le Commissioni devono essere composte da un numero dispari di soggetti, che in occasione della prima seduta individuano tra loro il membro che svolgerà anche le funzioni di segretario della commissione.

3. Fino all'attivazione dell'Albo nazionale di cui al primo comma del presente articolo, il COA BR nomina il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici tra coloro abbiano esperienza in procedure selettive o tra professionisti con almeno 10 anni di anzianità d'iscrizione ad albi professionali e che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 35 *bis* del d.lgs. n. 165/2001. In occasione della nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici il Consiglio specificherà chi dovrà accertare l'idoneità nella lingua inglese e nella prova informatica.

4. In ogni caso non possono essere nominati quali componenti delle commissioni esaminatrici coloro i quali facciano parte del Consiglio dell'Ordine o vi abbiano fatto parte nel quinquennio precedente alla nomina.

5. Nelle commissioni esaminatrici nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

6. I componenti delle commissioni esaminatrici, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

7. Ai componenti delle commissioni esaminatrici spettano i compensi per come determinati dal decreto di cui dell'art. 3, comma 13, della legge n. 56 del 19/06/2019. Fino all'adozione del decreto in questione, si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, come rivalutato alla data della liquidazione. Ai componenti delle commissioni esaminatrici spetta altresì un indennizzo per il rimborso delle spese vive sostenute, tra cui vitto, alloggio e trasporto, forfettizzato nel 15% del compenso per l'incarico.

8. Fino al 31 dicembre 2020 le commissioni esaminatrici possono svolgere le proprie attività nelle modalità previste dall'art. 247, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, come convertito e modificato dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Art. 11 – Costituzione del rapporto di lavoro

1. Al termine dei propri lavori le commissioni esaminatrici sottoporranno la graduatoria predisposta al COA BR per l'approvazione finale.

2. Coloro i quali versino in posizione utile in graduatoria verranno invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, previa verifica dei requisiti dichiarati nonché delle eventuali incompatibilità. Costituiscono cause d'incompatibilità con l'assunzione alle dipendenze dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi l'esercizio del commercio, dell'industria, di professioni o l'impiego alle dipendenze di privati o di altri soggetti pubblici, lo svolgimento di cariche in società costituite a fine di lucro e l'esistenza di un conflitto di interessi con l'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

3. Il soggetto che versi in una delle descritte situazioni d'incompatibilità viene invitato dal COA BR a cessarle. Decorsi quindici giorni dall'invito, senza che la incompatibilità sia cessata, il COA di Brindisi delibera la decadenza del soggetto dalla graduatoria e si procede con il successivo in graduatoria avente diritto.

4. La legittimità della procedura selettiva costituisce presupposto di validità del rapporto di lavoro e pertanto verrà inserita nel relativo contratto una clausola risolutiva espressa, laddove la procedura venga annullata *iussu iudicis*.

5. Una volta sottoscritto il contratto di lavoro, il dipendente è soggetto al potere direttivo e disciplinare del COA BR che lo esercita secondo le modalità contrattuali e di legge e su iniziativa del titolare dell'indirizzo politico individuato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 12 – Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento al COA BR ed in quanto con lo stesso compatibili, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (di seguito anche semplicemente il "TUPI") e s.m.i..

2. Il presente Regolamento costituisce atto generale del COA BR ed è espressione della propria potestà organizzativa e gestionale, potendo essere derogato o modificato solo espressamente.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione e sarà pubblicato integralmente sul sito internet del COA BR.